

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 100

33° anno

20 aprile 1990

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario...

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 979/90 della Commissione, del 19 aprile 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 980/90 della Commissione, del 19 aprile 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 981/90 della Commissione, del 19 aprile 1990, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 5
- Regolamento (CEE) n. 982/90 della Commissione, del 19 aprile 1990, che adotta il tasso di conversione agricolo applicabile nel settore delle carni suine in Grecia 8
- Regolamento (CEE) n. 983/90 della Commissione, del 19 aprile 1990, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco 9
- Regolamento (CEE) n. 984/90 della Commissione, del 19 aprile 1990, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 1990 per alcune carni di pollame 14
- Regolamento (CEE) n. 985/90 della Commissione, del 19 aprile 1990, che fissa gli importi di cui sono ridotti i diritti applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico 15
- Regolamento (CEE) n. 986/90 della Commissione, del 19 aprile 1990, che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 1 17
- Regolamento (CEE) n. 987/90 della Commissione, del 19 aprile 1990, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 1990 per alcuni prodotti del settore delle carni suine ... 20

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (segue)

Regolamento (CEE) n. 988/90 della Commissione, del 19 aprile 1990, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari del Marocco ...	22
Regolamento (CEE) n. 989/90 della Commissione, del 19 aprile 1990, recante modifica del regolamento (CEE) n. 228/90 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Turchia	23
Regolamento (CEE) n. 990/90 della Commissione, del 19 aprile 1990, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	24
Regolamento (CEE) n. 991/90 della Commissione, del 19 aprile 1990, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	26
Regolamento (CEE) n. 992/90 della Commissione, del 19 aprile 1990, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	28

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

90/186/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 23 marzo 1990, relativa a una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato (IV/32.736 — Moosehead/Whitbread)** 32

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 979/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 1990

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 754/90 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 18 aprile 1990;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 754/90 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 aprile 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 aprile 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	38,43	131,94 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	38,43	131,94 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	47,93	185,74 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	47,93	185,74 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	39,41	137,47
1001 90 99	39,41	137,47
1002 00 00	64,09	134,69 ⁽⁶⁾
1003 00 10	55,34	130,25
1003 00 90	55,34	130,25
1004 00 10	46,74	126,09
1004 00 90	46,74	126,09
1005 10 90	38,43	131,94 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	38,43	131,94 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	55,34	138,97 ⁽⁴⁾
1008 10 00	55,34	33,74
1008 20 00	55,34	105,39 ⁽⁴⁾
1008 30 00	55,34	0,00 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	55,34	0,00
1101 00 00	69,49	206,78
1102 10 00	104,04	202,88
1103 11 10	89,07	302,68
1103 11 90	73,63	221,90

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 980/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 1990

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1916/89 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 18 aprile 1990;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 aprile 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 aprile 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	4	5	6	7
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	2,16	2,16	10,55
1001 90 99	0	2,16	2,16	10,55
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	1,43	1,43	1,43
1003 00 90	0	1,43	1,43	1,43
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0,50	0,50	0,50
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	3,02	3,02	14,75

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	4	5	6	7	8
1107 10 11	0	3,84	3,84	18,78	18,78
1107 10 19	0	2,87	2,87	14,03	14,03
1107 10 91	0	2,55	2,55	2,55	2,55
1107 10 99	0	1,90	1,90	1,90	1,90
1107 20 00	0	2,22	2,22	2,22	2,22

REGOLAMENTO (CEE) N. 981/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 1990

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4014/88⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4015/88⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4016/88⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽¹¹⁾,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78⁽¹²⁾, modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978,

che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva⁽¹³⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 16 e il 17 aprile 1990 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 20 aprile 1990.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 3.

⁽¹¹⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

⁽¹²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

⁽¹³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	75,00 ⁽¹⁾
1509 10 90	75,00 ⁽¹⁾
1509 90 00	87,00 ⁽²⁾
1510 00 10	77,00 ⁽¹⁾
1510 00 90	122,00 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Tunisia: di 12,69 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- d) per l'Algeria e il Marocco: di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	16,50
0711 20 90	16,50
1522 00 31	37,50
1522 00 39	60,00
2306 90 19	6,16

**REGOLAMENTO (CEE) N. 982/90 DELLA COMMISSIONE
del 19 aprile 1990**

**che adotta il tasso di conversione agricolo applicabile nel settore delle carni suine in
Grecia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3578/88 della Commissione, del 17 novembre 1988, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di smantellamento automatico degli importi compensativi monetari negativi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 747/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che a norma dell'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87⁽⁴⁾, il tasso di conversione agricolo di

uno Stato membro è adeguato in modo da evitare il crearsi di nuovi importi compensativi monetari;

considerando che l'andamento del tasso di mercato della dracma greca nel corso del periodo di riferimento dell'11 al 17 aprile 1990, tenendo conto della modifica del tasso di conversione agricolo stabilita dal regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 933/90 della Commissione⁽⁶⁾, comporterebbe in linea di massima l'aumento, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3672/89⁽⁸⁾, degli importi compensativi applicabili in Grecia nel settore delle carni suine con decorrenza dal 23 aprile 1990, che per evitare tale conseguenza è necessario adeguare il tasso di conversione agricolo, onde evitare la creazione di questi nuovi importi compensativi monetari, rispettando i criteri previsti all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3578/88,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1678/85, il testo della riga relativa alle carni suine è sostituito dal seguente testo:

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... Dra	Applicabile sino al...	1 ECU = ... Dra	Applicabile dal...
• Carni suine	219,777	22 aprile 1990	220,221	23 aprile 1990 •

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 aprile 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 312 del 18. 11. 1988, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. L 82 del 29. 3. 1990, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU n. L 96 del 12. 4. 1990, pag. 30.

⁽⁷⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

⁽⁸⁾ GU n. L 358 dell'8. 12. 1989, pag. 28.

REGOLAMENTO (CEE) N. 983/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 1990

relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 18, paragrafo 5, l'articolo 19, paragrafi 4 e 7 e l'articolo 39, secondo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme d'applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che, data la situazione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, è opportuno indire al più presto una gara permanente per l'esportazione di zucchero bianco da valere per la campagna di commercializzazione 1990/1991; che, tenuto conto delle possibili fluttuazioni dei prezzi mondiali dello zucchero, si preveda la possibilità di determinare prelievi e/o restituzioni all'esportazione;

considerando che le norme generali della procedura di gara per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di zucchero sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁵⁾;

considerando che, data la specificità dell'operazione, occorre stabilire modalità di applicazione particolari nell'ambito del presente regolamento e non applicare invece quelle previste dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione della concessione delle restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal

regolamento (CEE) n. 1714/88⁽⁷⁾; che, per gli stessi motivi, appare necessario adottare opportune disposizioni relative ai titoli di esportazione rilasciati in virtù della gara permanente e quindi derogare al regolamento (CEE) n. 2630/81 della Commissione, del 10 settembre 1981, che stabilisce le modalità particolari di applicazione per il regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dello zucchero⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1714/88; che tuttavia restano applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988 che stabilisce modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata per prodotti agricoli⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 154/90⁽¹⁰⁾, nonché quelle del regolamento (CEE) n. 120/89 della Commissione, del 19 gennaio 1989, che stabilisce modalità comuni di applicazione dei prelievi e delle tasse all'esportazione per i prodotti agricoli⁽¹¹⁾;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3155/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3521/88⁽¹³⁾, prevede che, nel caso in cui il prelievo o la restituzione siano fissati in anticipo mediante gara, la domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario è accettata soltanto se l'interessato, al momento in cui ha presentato la propria offerta, ha dichiarato per iscritto che è sua intenzione, qualora l'offerta stessa sia interamente o parzialmente accolta, chiedere la fissazione anticipata anche dell'importo compensativo monetario; che in tal caso l'obbligo di presentare domanda di fissazione anticipata del prelievo o della restituzione in seguito all'accoglimento dell'offerta implica l'obbligo di richiedere al tempo stesso la fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario; che, per motivi peculiari al mercato dello zucchero, quando un operatore intende far uso della facoltà di fissare in anticipo un importo compensativo monetario in collegamento con un prelievo o una restituzione all'esportazione fissata in anticipo nel quadro di una gara, il predetto operatore decide soltanto al momento della presentazione della domanda del titolo di esportazione in questione; che, in effetti, non può decidere validamente circa la fissazione anticipata del predetto importo compensativo monetario se non dopo essere stato dichiarato aggiudicatario del prelievo o della restituzione per il quantitativo di zucchero che figura nella sua offerta; che quindi è opportuno prevedere una deroga alle predette disposizioni nel caso della presente gara,

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

(3) GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.

(4) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

(5) GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

(6) GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

(7) GU n. L 152 del 18. 6. 1988, pag. 23.

(8) GU n. L 258 dell'11. 9. 1981, pag. 16.

(9) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(10) GU n. L 18 del 23. 1. 1990, pag. 26.

(11) GU n. L 16 del 20. 1. 1989, pag. 19.

(12) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 22.

(13) GU n. L 307 del 12. 11. 1988, pag. 28.

lasciando all'aggiudicatario la facoltà di chiedere la fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario al momento della presentazione della domanda del titolo di esportazione in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara permanente per la determinazione di prelievi all'esportazione e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco e si procede, durante il periodo di validità della gara permanente, a gare parziali.

2. La gara permanente rimane aperta sino al 15 maggio 1991.

Articolo 2

La gara permanente e le gare parziali sono effettuate in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 766/68 e delle disposizioni che seguono. Non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 394/70.

Articolo 3

1. Gli Stati membri stabiliscono un bando di gara che viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Essi possono inoltre pubblicare o far pubblicare altrove il bando di gara.

2. Il bando di gara precisa in particolare le condizioni della gara stessa.

3. Il bando di gara può essere modificato durante il periodo di validità della gara permanente. Esso viene modificato se, nel corso di tale periodo di validità, interviene una modifica nelle condizioni di gara.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale:

- a) decorre dal 21 aprile 1990;
- b) scade alle ore 10,30 del 3 maggio 1990.

2. Il termine di presentazione per ognuna delle gare parziali successive:

- a) decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine precedente di cui trattasi;
- b) scade alle ore 10,30 del mercoledì della settimana successiva.

3. In deroga al disposto del paragrafo 2, lettera b), il termine di presentazione delle offerte la cui scadenza è prevista per:

- il mercoledì 9 maggio 1990, scade il giovedì 10 maggio 1990, alle ore 10,30;

— il mercoledì 25 luglio 1990, scade il martedì 24 luglio 1990, alle ore 10,30;

— il mercoledì 15 agosto 1990, scade il martedì 14 agosto 1990, alle ore 10,30;

— il mercoledì 21 novembre 1990, scade il martedì 20 novembre 1990, alle ore 10,30;

— il mercoledì 2 gennaio 1991, scade il giovedì 3 gennaio 1991, alle ore 10,30.

4. In deroga al paragrafo 2, la gara parziale prevista per il mercoledì 26 dicembre 1990 non avrà luogo.

5. Le ore limite fissate nel presente regolamento sono le ore del Belgio.

Articolo 5

1. Gli interessati partecipano alla gara depositando l'offerta scritta presso l'organismo competente di uno Stato membro, che rilascia apposita ricevuta, ovvero mediante lettera raccomandata, telexscritto, telegramma o telecopia indirizzato a detto organismo.

2. L'offerta deve precisare:

- a) gli estremi della gara;
- b) il nome e l'indirizzo dell'offerente;
- c) il quantitativo di zucchero bianco da esportare;
- d) l'importo del prelievo all'esportazione o, secondo il caso, quello della restituzione all'esportazione, per 100 kg di zucchero bianco, espresso nella moneta dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta;
- e) l'importo della cauzione da costituire almeno per il quantitativo di zucchero di cui al punto c), espresso nella moneta dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta.

3. L'offerta è valida soltanto se:

- a) il quantitativo da esportare è pari ad almeno 250 t di zucchero bianco;
- b) prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, viene esibita la prova che l'offerente ha costituito la cauzione indicata nell'offerta;
- c) è corredata di una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo s'impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a chiedere, entro il termine di cui all'articolo 12, lettera b), il o i titoli di esportazione per i quantitativi di zucchero bianco da esportare;
- d) è corredata di una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo s'impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a:

— completare la cauzione mediante il pagamento dell'importo di cui all'articolo 13, paragrafo 4, qualora l'obbligo di esportare derivante dal titolo di esportazione di cui all'articolo 12, lettera b), non sia rispettato, e

— informare l'organismo che ha rilasciato il titolo di esportazione in causa, entro i 30 giorni successivi al giorno della scadenza di validità del titolo, del o dei quantitativi per i quali il titolo di esportazione non è stato utilizzato;

e) contiene tutte le indicazioni di cui al paragrafo 2.

4. Nell'offerta può essere specificato che essa si considera presentata soltanto se:

- a) l'importo minimo del prelievo all'esportazione o, secondo il caso, l'importo massimo della restituzione all'esportazione viene deciso il giorno della scadenza del termine di presentazione delle offerte in causa;
- b) l'aggiudicazione riguarda tutto o parte del quantitativo offerto.

5. Le offerte non presentate conformemente alle disposizioni del presente regolamento o contenenti condizioni diverse da quelle previste per la presente gara non sono prese in considerazione.

6. Le offerte presentate non possono essere ritirate.

Articolo 6

1. Ogni offerente deve costituire una cauzione di 9 ecu per 100 chilogrammi di zucchero bianco da esportare ai sensi della presente gara. Tale cauzione fatto salvo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 3, costituisce per gli aggiudicatari, all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 12, lettera b), la cauzione del titolo di esportazione.

2. La cauzione è costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel quale è presentata l'offerta.

3. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata:

- a) per quanto riguarda gli offerenti, per il quantitativo per il quale non è stato dato seguito all'offerta;
- b) per quanto riguarda gli aggiudicatari, che non hanno richiesto il loro titolo di esportazione in causa nel termine previsto all'articolo 12, punto b), nel limite di 8 ecu per 100 kg di zucchero bianco.

Tuttavia questa parte di cauzione che può essere svincolata, è ridotta di un importo che rappresenta la differenza esistente, se del caso:

- tra l'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per la gara parziale in causa e l'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per la gara parziale successiva, allorché quest'ultimo importo è più elevato del primo, oppure
- tra l'importo minimo del prelievo all'esportazione fissato per la gara parziale in causa e l'importo minimo del prelievo all'esportazione fissato per la gara parziale successiva, allorché quest'ultimo importo è meno elevato del primo;

- c) per quanto riguarda gli aggiudicatari, per il quantitativo per il quale hanno rispettato, ai sensi dell'articolo 29, lettera b) e dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), punto i) del regolamento (CEE) n. 3719/88, l'obbligo di

esportare derivante dal titolo di cui all'articolo 12, lettera b) alle condizioni dell'articolo 33 di detto regolamento.

La parte della cauzione o la cauzione che non viene svincolata è incamerata per il quantitativo di zucchero per il quale non sono stati soddisfatti i corrispondenti obblighi.

4. In caso di forza maggiore, l'organismo competente dello Stato membro in causa adotta le misure ritenute necessarie in considerazione delle circostanze addotte dall'interessato.

Articolo 7

1. Lo spoglio delle offerte è effettuato dall'organismo competente di cui trattasi, senza la presenza del pubblico. Le persone ammesse allo spoglio sono tenute ad osservare il segreto.

2. Le offerte sono comunicate immediatamente alla Commissione in forma anonima.

Articolo 8

1. Previo esame delle offerte, può essere fissato un quantitativo massimo per la gara parziale.

2. Può essere deciso di non dar seguito ad una determinata gara parziale.

Articolo 9

1. Tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, si procede:

- alla fissazione di un importo minimo del prelievo all'esportazione, ovvero
- alla fissazione di un importo massimo della restituzione all'esportazione.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, qualora venga fissato un importo minimo del prelievo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o superiore all'importo minimo del prelievo all'esportazione.

3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, qualora venga fissato un importo massimo della restituzione all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo massimo della restituzione all'esportazione, nonché tutti gli offerenti la cui offerta comporta un prelievo all'esportazione.

Articolo 10

1. Allorché per una gara parziale sia stato fissato un quantitativo massimo:

- nel caso in cui sia fissato un prelievo minimo, è dichiarato aggiudicatario l'offerente la cui offerta comporta il prelievo all'esportazione più elevato. Se

tale offerta non esaurisce completamente il quantitativo massimo, sono dichiarati aggiudicatari gli altri offerenti, sino ad esaurimento di detto quantitativo in base all'ammontare del prelievo all'esportazione partendo da quello più elevato;

- nel caso in cui sia fissata una restituzione massima, per la dichiarazione di aggiudicazione si procede in conformità delle disposizioni del primo trattino; in caso di esaurimento o di mancanza di offerte che comportino un prelievo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari, sino ad esaurimento del quantitativo massimo, gli offerenti la cui offerta comporta una restituzione all'esportazione, in base all'ammontare della restituzione partendo da quella meno elevata.

2. Tuttavia, qualora il procedimento di aggiudicazione di cui al paragrafo 1 si risolva, per effetto di un'offerta presa in considerazione, in un superamento del quantitativo massimo, all'offerente in causa è aggiudicato soltanto il quantitativo che consente di esaurire il quantitativo massimo. Le offerte indicanti lo stesso prelievo all'esportazione o la stessa restituzione e che comportano, in caso di accettazione di tutti i quantitativi su cui esse vertono, un superamento del quantitativo massimo, vengono prese in considerazione:

- proporzionalmente al quantitativo totale specificato in ciascuna di esse, ovvero
- per singolo aggiudicatario, sino a concorrenza di un quantitativo massimo da determinare, ovvero
- per estrazione a sorte.

Articolo 11

1. L'organismo competente dello Stato membro interessato informa immediatamente tutti gli offerenti dei risultati della loro partecipazione alla gara. Inoltre, tale organismo invia agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione.

2. La dichiarazione di aggiudicazione deve recare almeno le seguenti indicazioni:

- a) gli estremi della gara;
- b) il quantitativo di zucchero bianco da esportare;
- c) il prelievo all'esportazione da riscuotere o, secondo il caso, la restituzione da concedere all'esportazione per 100 kg di zucchero bianco per il quantitativo di cui alla lettera b).

Articolo 12

L'aggiudicatario ha:

- a) il diritto al rilascio alle condizioni di cui alla lettera b), per il quantitativo attribuito, di un titolo di esportazione recante l'indicazione, secondo il caso, del prelievo all'esportazione o della restituzione menzionati nell'offerta;

- b) l'obbligo di presentare, conformemente alle disposizioni interessate del regolamento (CEE) n. 3719/88, una domanda di titolo di esportazione non revocabile per tale quantitativo; l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 120/89 non è applicabile in questo caso. La presentazione della domanda è effettuata in conformità del regolamento (CEE) n. 3719/88 e al più tardi:

- l'ultimo giorno lavorativo che precede quello della gara parziale previsto la settimana successiva ovvero
- l'ultimo giorno lavorativo della settimana successiva quando nella settimana in questione non è prevista alcuna gara parziale;

- c) l'obbligo di esportare il quantitativo indicato nell'offerta e di pagare, se del caso, qualora tale obbligo non sia stato rispettato, l'importo di cui all'articolo 13, paragrafo 4.

Tale diritto e tali obblighi non sono trasmissibili.

Articolo 13

1. Le disposizioni dell'articolo 9, primo comma del regolamento (CEE) n. 2630/81 non si applicano allo zucchero bianco da esportare in conformità del presente regolamento.

2. I titoli di esportazione rilasciati per una gara parziale sono validi a decorrere dal giorno del rilascio sino alla scadenza del quinto mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo tale gara parziale.

Tuttavia i titoli di esportazione rilasciati in base a gare parziali che avranno luogo a decorrere dal 1° maggio 1991 sono validi soltanto sino al 30 settembre 1991.

3. I titoli di esportazione rilasciati per gare parziali che avranno luogo tra il 3 maggio 1990 e il 12 settembre 1990 sono utilizzabili solo a decorrere dal 13 settembre 1990.

4. Salvo caso di forza maggiore, se l'obbligo di esportare derivante dal titolo di esportazione di cui all'articolo 12, lettera b), non è stato rispettato e la cauzione di cui all'articolo 6 è inferiore:

- a) al prelievo all'esportazione indicato nel titolo, diminuito del prelievo di cui all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 in vigore l'ultimo giorno di validità di detto titolo,

oppure

- b) alla somma del prelievo all'esportazione indicato nel titolo e della restituzione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68, in vigore l'ultimo giorno di validità di detto titolo,

oppure

- c) alla restituzione all'esportazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68 in vigore l'ultimo giorno di validità del titolo, diminuita della restituzione indicata in detto titolo,

viene riscosso dal titolare del titolo, per il quantitativo per il quale detto obbligo non è stato rispettato, un importo pari alla differenza tra il risultato del calcolo effettuato, secondo il caso, come indicato alle lettere a), b) o c), e la cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 14

Quando l'aggiudicatario intende presentare una domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario nell'ambito della presente gara permanente, le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3155/85 non sono d'applicazione.

Articolo 15

1. Purché siano assolte le condizioni previste dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 766/68, le restituzioni all'esportazione e i prelievi all'esportazione fissati in anticipo in virtù della presente gara :

- a) anteriormente al 1° luglio 1990, per lo zucchero esportato a decorrere da tale data, e
- b) anteriormente al 1° luglio 1991, per lo zucchero esportato a decorrere da tale data,

sono adeguati.

2. Ai fini dell'adeguamento di cui al paragrafo 1, lettera a) :

- a) nel caso di fissazione di un prezzo d'intervento dello zucchero bianco applicabile a decorrere dal 1° luglio 1990 superiore a quello in vigore il 30 giugno 1990 la restituzione all'esportazione è aumentata e il prelievo all'esportazione vengono adeguati da un importo pari alla differenza espressa in ecu per 100 chilogrammi, esistente tra il prezzo d'intervento dello zucchero bianco applicabile a decorrere dal 1° luglio 1990 e il prezzo d'intervento dello stesso zucchero in vigore il 30 giugno 1990 ;
- b) in caso di fissazione di un prezzo d'intervento dello zucchero bianco applicabile a decorrere dal 1° luglio 1990 inferiore a quello in vigore il 30 giugno 1990, la

restituzione all'esportazione e il prelievo all'esportazione vengono adeguati da un importo pari alla differenza espressa in ecu per 100 chilogrammi, esistente tra il prezzo d'intervento dello zucchero bianco in vigore il 30 giugno 1990 e il prezzo d'intervento dello stesso zucchero applicabile a decorrere dal 1° luglio 1990.

3. Per stabilire la differenza di cui al paragrafo 2, tali prezzi d'intervento sono maggiorati del corrispondente contributo di magazzinaggio di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, lo Stato membro che emette il titolo di esportazione in causa, all'atto del suo rilascio iscrive nella casella « note particolari » la seguente menzione :

« da adeguare conformemente al regolamento di gara (CEE) n. 983/90 per le esportazioni posteriori al 30 giugno ... (secondo il caso 1990 o 1991) ».

5. Dietro presentazione da parte del titolare del titolo di esportazione interessato oppure da parte del cessionario in caso di cessione di tale titolo, allo Stato membro che ha rilasciato quest'ultimo, prima dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione relative ai quantitativi in causa, detto Stato membro indica nella casella « note particolari », l'adeguamento da applicare e vi appone il proprio timbro.

6. Per l'adeguamento di cui al paragrafo 1, lettera b) le disposizioni dei paragrafi da 2 a 5 sono applicabili *mutatis mutandis*.

7. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione i quantitativi di zucchero per i quali è stato effettuato un adeguamento ai sensi del presente articolo.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 984/90 DELLA COMMISSIONE
del 19 aprile 1990

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 1990 per alcune carni di pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3899/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante, per il 1990, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3920/89 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 684/90⁽³⁾, ha fissato i quantitativi di carne di pollame che possono essere importati a prelievo ridotto nel secondo trimestre 1990;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3920/89, i quantitativi richiesti possono essere ridotti; che le domande, presentate conformemente al citato regolamento per le carni di anatra si riferiscono a quantitativi globali superiori ai quantitativi disponibili ai sensi del suo articolo 2; che, in tali condizioni, ed al fine di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre in misura proporzionale i quantitativi richiesti;

considerando che i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli per le carni d'oca sono inferiori a quelli disponibili; che tali domande possono quindi essere accolte integralmente;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3920/89, se il quantitativo complessivo oggetto delle domande è inferiore al quantitativo

disponibile, la Commissione stabilisce l'ammontare di quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il trimestre successivo; che, stando così le cose, è opportuno stabilire il quantitativo disponibile per il terzo trimestre 1990 per i prodotti di cui al numero d'ordine 51.0030 del regolamento (CEE) n. 3899/89,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ciascuna domanda di titoli d'importazione presentata in conformità del regolamento (CEE) n. 3920/89 per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 1990 è soddisfatta entro i limiti seguenti:

- a) 8,430 % delle quantità richieste per i prodotti di cui al numero d'ordine 51.0020 del regolamento (CEE) n. 3899/89;
- b) 100 % per i prodotti di cui al numero d'ordine 51.0030 del regolamento (CEE) n. 3899/89.

2. Nei primi dieci giorni del terzo trimestre 1990 possono essere presentate, in conformità del regolamento (CEE) n. 3920/89, le domande di titoli relativi ai prodotti di cui al numero d'ordine 51.0030 del regolamento (CEE) n. 3899/89, per un quantitativo di 13 856 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 125.

⁽²⁾ GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 45.

⁽³⁾ GU n. L 76 del 22. 3. 1990, pag. 11.

REGOLAMENTO (CEE) N. 985/90 DELLA COMMISSIONE**del 19 aprile 1990****che fissa gli importi di cui sono ridotti i diritti applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 715/90 prevede una riduzione del 90 % dei diritti all'importazione delle carni bovine; che l'importo di tale diminuzione deve essere calcolato a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 970/90 della Commissione⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di cui sono ridotti i diritti all'importazione nel settore delle carni bovine menzionati all'articolo 3, del regolamento (CEE) n. 715/90 validi per le importazioni da realizzare nel secondo trimestre 1990, sono indicati in allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.⁽²⁾ GU n. L 99 del 19. 4. 1990, pag. 8.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC	Belgique Luxembourg FB/Fluz/100 kg	Danmark dkr/100 kg	Deutschland DM/100 kg	Ελλάδα Δρχ./100 ΧΡ	España Pza/100 kg	France FF/100 kg	Ireland £ Irl/100 kg	Italia Lit/100 kg	Nederland Fl./100 kg	United Kingdom £/100 kg
0102 90 10	5 358,5	990,99	260,85	18 773,46	17 354,30	871,34	96,979	189 320	292,73	79,428
0102 90 31	5 358,5	990,99	260,85	18 773,46	17 354,30	871,34	96,979	189 320	292,73	79,428
0102 90 33	5 358,5	990,99	260,85	18 773,46	17 354,30	871,34	96,979	189 320	292,73	79,428
0102 90 35	5 358,5	990,99	260,85	18 773,46	17 354,30	871,34	96,979	189 320	292,73	79,428
0102 90 37	5 358,5	990,99	260,85	18 773,46	17 354,30	871,34	96,979	189 320	292,73	79,428
0201 10 10	10 181,2	1 882,88	495,60	35 669,70	32 973,33	1 655,54	184,260	359 709	556,18	150,913
0201 10 90	10 181,2	1 882,88	495,60	35 669,70	32 973,33	1 655,54	184,260	359 709	556,18	150,913
0201 20 21	10 181,2	1 882,88	495,60	35 669,70	32 973,33	1 655,54	184,260	359 709	556,18	150,913
0201 20 31	8 144,9	1 506,29	396,48	28 535,56	26 378,52	1 324,42	147,407	287 765	444,94	120,729
0201 20 39	8 144,9	1 506,29	396,48	28 535,56	26 378,52	1 324,42	147,407	287 765	444,94	120,729
0201 20 51	12 217,4	2 259,46	594,72	42 803,65	39 567,99	1 986,64	221,112	431 651	667,42	181,095
0201 20 59	12 217,4	2 259,46	594,72	42 803,65	39 567,99	1 986,64	221,112	431 651	667,42	181,095
0201 20 90	15 271,7	2 824,32	743,40	60 851,84	48 865,71	2 840,55	316,150	542 525	834,27	243,526
0201 30 00	17 468,7	3 230,62	850,35	64 847,66	56 280,33	2 840,55	316,150	618 654	954,30	267,448
0202 10 00	8 988,7	1 662,35	437,55	31 422,51	29 116,85	1 461,63	162,678	317 550	491,04	133,075
0202 20 10	8 988,7	1 662,35	437,55	31 422,51	29 116,85	1 461,63	162,678	317 550	491,04	133,075
0202 20 30	7 190,9	1 329,88	350,05	25 138,01	23 293,48	1 169,31	130,142	254 039	392,83	106,459
0202 20 50	11 235,9	2 077,94	546,95	39 278,26	36 396,10	1 827,04	203,348	396 937	613,80	166,343
0202 20 90	13 483,0	2 493,51	656,33	53 668,97	43 146,67	2 192,45	244,016	478 958	736,56	214,872
0202 30 10	11 235,9	2 077,94	546,95	39 278,26	36 396,10	1 827,04	203,348	396 937	613,80	166,343
0202 30 50	11 235,9	2 077,94	546,95	39 278,26	36 396,10	1 827,04	203,348	396 937	613,80	166,343
0202 30 90	15 460,5	2 859,23	752,59	58 434,54	49 725,95	2 514,00	279,805	547 952	844,59	239,135
0206 10 95	17 468,7	3 230,62	850,35	64 847,66	56 280,33	2 840,55	316,150	618 654	954,30	267,448
0206 29 91	15 460,5	2 859,23	752,59	58 434,54	49 725,95	2 514,00	279,805	547 952	844,59	239,135
0210 20 10	15 271,7	2 824,32	743,40	60 851,84	48 865,71	2 840,55	316,150	618 654	954,30	267,448
0210 20 90	17 468,7	3 230,62	850,35	67 223,12	56 088,22	2 840,55	316,150	619 611	954,30	272,994
0210 90 41	17 468,7	3 230,62	850,35	67 223,12	56 088,22	2 840,55	316,150	619 611	954,30	272,994
0210 90 90	17 468,7	3 230,62	850,35	67 223,12	56 088,22	2 840,55	316,150	619 611	954,30	272,994
1602 50 10	17 468,7	3 230,62	850,35	67 223,12	56 088,22	2 840,55	316,150	619 611	954,30	272,994
1602 90 61	17 468,7	3 230,62	850,35	74 404,76	55 507,41	2 840,55	316,150	622 508	954,30	289,765

NB: Los códigos NC, incluidas las notas a pie de página, se definen en el Reglamento (CEE) n° 2658/87 modificado.

NB: KN-koderne, herunder henvisninger til fodnoter, er fastsat i den ændrede forordning (EØF) nr. 2658/87.

NB: Die KN-Code sowie die Verweisungen und Fußnoten sind durch die geänderte Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 bestimmt.

NB: Οι κωδικοί της συνδυασμένης ονοματολογίας, συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων, καθορίζονται στον τροποποιημένο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87.

NB: The CN codes and the footnotes are defined in amended Regulation (EEC) No 2658/87.

NB: Les codes NC ainsi que les renvois en bas de page sont définis au règlement (CEE) n° 2658/87 modifié.

NB: I codici NC e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 modificato.

NB: GN-codes en voetnoten : zie de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 2658/87.

NB: Os códigos NC, incluindo as remissões em pé-de-página são definidos no Regulamento (CEE) n° 2658/87 alterado.

REGOLAMENTO (CEE) N. 986/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 1990

che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 1

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80 ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1075/89 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1 e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 1, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3031/89; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 26 marzo 1990;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 1 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3618/89 della Commissione, del 1° dicembre 1989, relativo all'applicazione del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine ⁽⁴⁾, gli importi settimanali del livello guida sono fissati, conformemente all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 3013/89;

considerando che dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE)

n. 3013/89, consegue che per la settimana che inizia il 26 marzo 1990 il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito dev'essere conforme a quello fissato nell'allegato del presente regolamento; che per la stessa settimana dall'applicazione dell'articolo 24, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89 e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 e alla luce della sentenza resa dalla Corte di giustizia il 2 febbraio 1988 nella causa 61/86, emerge una fissazione degli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 1 conforme a quelle riportate negli allegati del presente regolamento;

considerando che in ordine ai controlli necessari per l'applicazione delle disposizioni attinenti ai suddetti importi, è indicato mantenere il sistema di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 1633/84, restando impregiudicata l'elaborazione eventuale di disposizioni più specifiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 1 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 26 marzo 1990, l'importo del premio è fissato a 8,758 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo, entro i limiti di peso stabiliti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1633/84.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c) del regolamento (CEE) n. 3013/89, che sono usciti dal territorio della regione 1 nel corso della settimana che inizia il 26 marzo 1990, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 26 marzo 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 351 del 2. 12. 1989, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 19 aprile 1990, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 1

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importi	
	A. Prodotti che possono essere oggetto del premio di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 3013/89	B. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 (*)
	Peso vivo	Peso vivo
0104 10 90	4,116	0
0104 20 90		0
	Peso netto	Peso netto
0204 10 00	8,758	0
0204 21 00	8,758	0
0204 50 11		0
0204 22 10	6,131	
0204 22 30	9,634	
0204 22 50	11,385	
0204 22 90	11,385	
0204 23 00	15,940	
0204 30 00	6,569	
0204 41 00	6,569	
0204 42 10	4,598	
0204 42 30	7,226	
0204 42 50	8,540	
0204 42 90	8,540	
0204 43 00	11,956	
0204 50 13		0
0204 50 15		0
0204 50 19		0
0204 50 31		0
0204 50 39		0
0204 50 51		0
0204 50 53		0
0204 50 55		0
0204 50 59		0
0204 50 71		0
0204 50 79		0
0210 90 11	11,385	
0210 90 19	15,940	
1602 90 71 :		
— non disossate	11,385	
— disossate	15,940	

(*) L'ammissione al beneficio di tali importi ridotti è subordinata all'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1633/84.

REGOLAMENTO (CEE) N. 987/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 1990

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 1990 per alcuni prodotti del settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

d'ordine 51.0040, 51.0060, 51.0070 e 51.0080 del regolamento (CEE) n. 3899/89,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il regolamento (CEE) n. 3899/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante, per il 1990, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾.

Articolo 1

considerando che il regolamento (CEE) n. 3919/89 della Commissione⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 683/90⁽³⁾, ha fissato i quantitativi dei prodotti del settore delle carni suine che possono essere importati a prelievo ridotto nel secondo trimestre 1990;

1. Ciascuna domanda di titoli d'importazione presentata in conformità del regolamento (CEE) n. 3919/89 per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 1990 è soddisfatta entro i limiti seguenti:

- a) 5,0994 % delle quantità richieste per i prodotti di cui al numero d'ordine 51.0010 del regolamento (CEE) n. 3899/89;
- b) 100 % delle quantità richieste per i prodotti di cui al numero d'ordine 51.0040 del regolamento (CEE) n. 3899/89;
- c) 100 % delle quantità richieste per i prodotti di cui al numero d'ordine 51.0060 del regolamento (CEE) n. 3899/89;
- d) 100 % delle quantità richieste per i prodotti di cui al numero d'ordine 51.0070 del regolamento (CEE) n. 3899/89;
- e) 100 % delle quantità richieste per i prodotti di cui al numero d'ordine 51.0080 del regolamento (CEE) n. 3899/89;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3919/89, i quantitativi richiesti possono essere ridotti; che le domande, presentate conformemente al citato regolamento si riferiscono a quantitativi globali superiori ai quantitativi disponibili ai sensi dell'articolo 2 per i prodotti di cui al numero d'ordine 51.0010 del regolamento (CEE) n. 3899/89; che, in tali condizioni ed al fine di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre in misura proporzionale i quantitativi richiesti;

2. Nei primi dieci giorni del terzo trimestre 1990 possono essere presentate, in conformità del regolamento (CEE) n. 3919/89, domande di titoli per un quantitativo di:

- a) 957,00 t per i prodotti di cui al numero d'ordine 51.0040 del regolamento (CEE) n. 3899/89;
- b) 1 120,00 t per i prodotti di cui al numero d'ordine 51.0060 del regolamento (CEE) n. 3899/89;
- c) 476,50 t per i prodotti di cui al numero d'ordine 51.0070 del regolamento (CEE) n. 3899/89;
- d) 2 474,00 t per i prodotti di cui al numero d'ordine 51.0080 del regolamento (CEE) n. 3899/89.

considerando che i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli per i prodotti di cui ai numeri d'ordine 51.0040, 51.0060, 51.0070 e 51.0080 del regolamento (CEE) n. 3899/89 sono inferiori a quelli disponibili; che tali domande possono quindi essere accolte integralmente;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3919/89, se il quantitativo complessivo oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione stabilisce l'ammontare di quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il trimestre successivo; che, stando così le cose, è opportuno stabilire il quantitativo disponibile per il terzo trimestre 1990 per i prodotti di cui ai numeri

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 125.

⁽²⁾ GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 76 del 22. 3. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 988/90 DELLA COMMISSIONE
del 19 aprile 1990
che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari del Marocco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 953/90 della Commissione, del 23 gennaio 1987⁽³⁾ ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari del Marocco;

considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti originari del Marocco constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regola-

mento (CEE) n. 3811/85⁽⁵⁾, e rilevati o calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 di detto regolamento, permette di constatare che il prezzo d'entrata si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello per lo meno uguale al prezzo di riferimento; che allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di detti prodotti originari del Marocco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 953/90 abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 aprile 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 96 del 12. 4. 1990, pag. 75.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 989/90 DELLA COMMISSIONE**del 19 aprile 1990****recante modifica del regolamento (CEE) n. 228/90 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Turchia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 228/90 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 873/90⁽⁴⁾; ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Turchia;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle

quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di limoni freschi originari della Turchia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 27,63 ecu che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 228/90 è sostituito dall'importo di 35,52 ecu.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 aprile 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.⁽³⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 72.⁽⁴⁾ GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 20.

REGOLAMENTO (CEE) N. 990/90 DELLA COMMISSIONE**del 19 aprile 1990****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1920/89 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 973/90 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1920/89 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 aprile 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 99 del 19. 4. 1990, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 aprile 1990, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	29,31 ⁽¹⁾
1701 11 90	29,31 ⁽¹⁾
1701 12 10	29,31 ⁽¹⁾
1701 12 90	29,31 ⁽¹⁾
1701 91 00	32,93
1701 99 10	32,93
1701 99 90	32,93 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 991/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 1990

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽⁴⁾ in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 759/90 della Commissione⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 962/90⁽⁸⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio⁽⁹⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio⁽¹⁰⁾ per quanto concerne i prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 18 aprile 1990;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione⁽¹¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽¹²⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 759/90 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 aprile 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 16.⁽⁸⁾ GU n. L 98 del 18. 4. 1990, pag. 11.⁽⁹⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽¹¹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽¹²⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 aprile 1990, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi		
	Portogallo	ACP o PTOM	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)
0714 10 10 ⁽¹⁾	57,03	127,19	133,84
0714 10 91	54,01	130,82 ⁽²⁾ (7)	130,82
0714 10 99	57,03	129,01	133,84
0714 90 11	54,01	130,82 ⁽²⁾ (7)	130,82
0714 90 19	57,03	129,01 ⁽²⁾	133,84
1102 90 10	103,26	235,48	241,52
1103 19 30	103,26	235,48	241,52
1103 29 20	103,26	235,48	241,52
1104 11 10	58,11	133,44	136,46
1104 11 90	114,06	261,64	267,68
1104 21 10	89,44	209,31	212,33
1104 21 30	89,44	209,31	212,33
1104 21 50	141,07	327,05	333,09
1104 21 90	58,11	133,44	136,46
1106 20 10	57,03	127,19 ⁽²⁾	133,84
1107 10 91	107,02	232,86	243,74 ⁽²⁾
1107 10 99	82,71	173,99	184,87
1107 20 00	94,60	202,77	213,65 ⁽²⁾

⁽¹⁾ 6 % del valore ad valorem a determinati condizioni.

⁽²⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

⁽³⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 715/90 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi terzi e territori d'oltremare:

- prodotti del codice NC ex 0714 10 91,
- prodotti del codice NC 0714 90 11 e radici d'arrow-root del codice NC 0714 90 19,
- farine e semolini di arrow-root del codice NC 1106 20,
- fecole d'arrow-root del codice NC 1108 19 90.

⁽⁷⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

REGOLAMENTO (CEE) N. 992/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 1990

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto all'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei

prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71⁽⁵⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁷⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 aprile 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 aprile 1990, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (!)	Ammontare delle restituzioni
0709 90 60 000	—	—
0712 90 19 000	—	—
1001 10 10 000	—	—
1001 10 90 000	01	10,00
1001 90 91 000	—	—
1001 90 99 000	04	64,00
	05	64,00
	02	10,00
1002 00 00 000	03	64,00
	05	64,00
	02	10,00
1003 00 10 000	06	68,00
	02	0
1003 00 90 000	04	61,00
	02	10,00
1004 00 10 000	07	50,00
	02	0
1004 00 90 000	01	0
1005 10 90 000	—	—
1005 90 00 000	03	74,00
	02	0
1007 00 90 000	—	—
1008 20 00 000	—	—
1101 00 00 110	01	101,50
1101 00 00 120	01	101,50
1101 00 00 130	01	94,50
1101 00 00 150	01	91,50
1101 00 00 170	01	89,50
1101 00 00 180	01	85,50
1101 00 00 190	—	—
1101 00 00 900	—	—
1102 10 00 100	01	101,50
1102 10 00 200	01	101,50
1102 10 00 300	01	101,50
1102 10 00 500	01	101,50
1102 10 00 900	—	—
1103 11 10 100	01	210,00
1103 11 10 200	01	198,00
1103 11 10 500	01	177,00
1103 11 10 900	01	167,00
1103 11 90 100	01	101,50
1103 11 90 900	—	—

(¹) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Austria e Liechtenstein,
- 04 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
- 05 la zona II b),
- 06 Ungheria, Polonia e Unione Sovietica,
- 07 Svezia.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89 (GU n. L 292 del 11. 10. 1989, pag. 10).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 1990

relativa a una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato
(IV/32.736 — Moosehead/Whitbread)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(90/186/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 6 e 8,

vista la notifica effettuata in data 2 giugno 1988 da Whitbread & Co plc e Moosehead Breweries Ltd e relativa alla concessione da parte di Moosehead a Whitbread di una licenza esclusiva per la fabbricazione e la vendita di birra con il marchio commerciale Moosehead nel Regno Unito,

visto il contenuto della notifica⁽²⁾ pubblicato in conformità dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17,

dopo aver sentito il comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

I FATTI

La notifica

- (1) Il 2 giugno 1988 in conformità dell'articolo 4 del regolamento n. 17, Moosehead Breweries Limited, New Brunswick, Canada e Whitbread and

Company plc, Londra, hanno notificato alla Commissione una serie di accordi da esse conclusi in data 12 maggio 1987 e 1° maggio 1988.

- (2) Le parti hanno chiesto una attestazione negativa e, in subordine, una esenzione in conformità dell'articolo 85, paragrafo 3.

Le parti

- (3) Moosehead, che ha sede a New Brunswick, Canada, è una affiliata integralmente controllata da Sevenacres Holding Limited. Moosehead opera principalmente nel settore della fabbricazione, della vendita e della distribuzione della birra e non detiene partecipazioni nel settore nell'ambito della Comunità.

- (4) Whitbread, impresa di fabbricazione di birra, è una società con personalità giuridica di diritto inglese, cui fanno capo circa 6 000 esercizi pubblici in gestione o in locazione. Il fatturato di Whitbread del 1987 era di 1 554 milioni di lire sterline.

Il prodotto e il mercato

- (5) Gli accordi riguardano la fabbricazione, nel Regno Unito, di una birra venduta da Moosehead in Canada e in altri paesi sotto il marchio commerciale «Moosehead» (in appresso «il prodotto»). Tale birra è simile per caratteristiche e gradazione ad altre «non-premium lager» attualmente in vendita nel Regno Unito, pur possedendo, secondo le parti che hanno proceduto alla notifica, un gusto particolare tipico delle lager canadesi.

(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

(2) GU n. C 179 del 15. 7. 1989, pag. 13.

(6) 1. Come è stato illustrato nella decisione 84/381/CEE della Commissione (« Carlsberg »⁽¹⁾), il mercato della birra nel Regno Unito presenta le seguenti peculiarità rispetto ai mercati europei.

2. Nel Regno Unito la maggior parte della birra è venduta alla spina negli esercizi pubblici; l'81 %⁽²⁾ della totalità della birra è venduta in esercizi muniti di licenza per la vendita di bevande alcoliche da consumare sul posto (« on-licensed premises »), il 75 % è venduto sotto forma di birra alla spina. Nel 1987 la lager rappresentava il 45 % del consumo totale di birra nel Regno Unito⁽³⁾. Per riuscire a vendere una nuova birra nel Regno Unito in quantitativi di un certo rilievo è quindi necessario avere accesso ad un certo numero di esercizi pubblici.

3. Le imprese di fabbricazione della birra distribuiscono in gran parte il loro prodotto nel Regno Unito tramite mezzi di trasporto propri, con la conseguenza che in questo paese non esistono reti indipendenti di grandi dimensioni per la distribuzione di birra.

4. Gli esercizi pubblici, nel Regno Unito, sono in gran parte « vincolati » per contratto ad acquistare la birra da un solo produttore. Di fatto, detti esercizi sono proprietà dell'impresa di fabbricazione della birra con la quale concludono detti accordi.

Poiché quasi tutta la birra alla spina, che incide per oltre il 75 % sulle vendite complessive di birra, è venduta negli esercizi pubblici e gli esercizi muniti di licenza per la vendita di bevande alcoliche nel Regno Unito sono per il 57 % di proprietà di imprese di fabbricazione della birra e « vincolati da contratto », è molto utile se non indispensabile per un produttore estero, che intenda entrare sul mercato britannico, assicurarsi l'appoggio di una importante fabbrica di birra nazionale. Il numero degli esercizi pubblici muniti di licenza che sono tenuti ad acquistare da un'unica fabbrica di birra probabilmente è destinato a ridursi entro il 1° novembre 1992, data alla quale, per effetto dell'applicazione del provvedimento denominato « The Supply of Beer Order », tutte le fabbriche nazionali di birra cui facciano capo più di 2 000 locali muniti di licenza sono tenute ad esonerare da tutti gli impegni vincolanti riguardanti il prodotto la metà dei loro locali oltre alle 2 000 unità. Inoltre, gli esercizi pubblici tenuti ad acquistare birra presso un solo fabbricante saranno liberi di approvvigionarsi presso altri produttori di birra e di acquistare bevande non alcoliche da fonti diverse a partire dal 1° maggio 1990. Nondimeno una parte fondamentale del consumo complessivo di birra, nel Regno Unito, continuerà a transitare attraverso esercizi « vincolati da contratto ».

5. Le sei principali fabbriche di birra del Regno Unito⁽⁴⁾ che nel 1987 detenevano circa l'82 % del mercato della birra inglese vendono vari tipi diversi

di birra, nonché molte marche differenti di birra lager. Whitbread deteneva il 12 % del mercato al minuto della birra.

L'accordo

Disposizioni generali

(7) 1. L'accordo in questione è articolato in tre contratti denominati rispettivamente: Marketing and technical agreement (accordo tecnico e commercializzazione), Trade mark user agreement (accordo sull'utilizzo del marchio commerciale), del 12 maggio 1987, e Assignment agreement (accordo di cessione) del 1° maggio 1988.

La Commissione considera questi tre contratti come parti di un unico accordo e quindi la presente decisione di prosieguo farà riferimento all'« accordo ».

2. In forza dell'accordo, Moosehead cede a Whitbread il diritto esclusivo di produrre, promuovere le vendite, commercializzare e vendere la birra fabbricata sotto la denominazione « Moosehead » nel territorio sotto licenza (isole normanne, isola di Man e Regno Unito) (in appresso « il territorio »), valendosi del know-how segreto di Moosehead. Whitbread si impegna a corrispondere a Moosehead un corrispettivo per l'uso del diritto esclusivo.

3. Whitbread si impegna a far sì che le qualità della birra ed il tipo e le qualità delle materie prime siano conformi alle prescrizioni tecniche di Moosehead.

4. Whitbread si impegna a non cercare clienti, né a costituire succursali o mantenere depositi per la distribuzione del prodotto al di fuori del territorio. Tuttavia ha facoltà di soddisfare ordinativi di acquisto non sollecitati provenienti da acquirenti stabiliti negli Stati membri.

5. Durante la vigenza dell'accordo, Whitbread si impegna a non produrre, né a promuovere nell'ambito del territorio, altre birre identificate come birre canadesi.

Disposizioni relative al marchio commerciale

(8) 1. In forza dell'accordo, Whitbread si impegna a vendere il prodotto esclusivamente con il marchio commerciale « Moosehead ». Whitbread si impegna altresì ad usare questo marchio « Moosehead » soltanto sul prodotto o in relazione al medesimo.

I diritti di proprietà sui marchi nel Regno Unito fanno capo congiuntamente a Whitbread e Moosehead. Tale clausola, secondo le parti, serve per attribuire a Whitbread una più efficace garanzia del suo diritto di far uso dei marchi durante la vigenza dell'accordo.

Moosehead concede a Whitbread una licenza esclusiva per l'uso del marchio in relazione al prodotto nel Regno Unito per tutta la durata dell'accordo.

⁽¹⁾ GU n. L 207 del 2. 8. 1984, pag. 26.

⁽²⁾ I dati statistici forniti in questo paragrafo sono stime di Whitbread plc.

⁽³⁾ Relazione della MMC (Monopoly and Mergers Commission), pag. 10.

⁽⁴⁾ Allied, Bass, Elders, Grand-Metropolitan, Scottish & Newcastle e Whitbread.

2. In forza dell'accordo, Moosehead si impegna a non registrare e a non far uso nel Regno Unito, senza il consenso di Whitbread, di marchi simili o che, secondo quanto di ragione possono essere confusi con uno dei marchi Moosehead nel Regno Unito; Whitbread si impegna dal canto suo a non chiedere la registrazione di detti marchi.

3. Inoltre, Whitbread riconosce che Moosehead è titolare dei marchi e che la registrazione fatta da Moosehead in qualità di proprietario è valida. Whitbread si impegna ad ottemperare a tutte le condizioni che possono essere prescritte dalle condizioni di registrazione dei marchi ed inoltre a non compiere atti che siano diretti o possano invalidare tale registrazione o diritto e a non chiedere modifiche o cancellazioni della registrazione.

4. In forza dell'accordo, al termine del medesimo, Whitbread è tenuta a ritrasferire a Moosehead tutti i suoi diritti e interessi sui marchi e sul relativo avviamento ed è tenuta a presentare insieme con Moosehead la domanda intesa a registrare Moosehead come unico proprietario dei marchi. In seguito Whitbread è tenuta ad astenersi da qualsiasi uso dei marchi.

Disposizioni in materia di know-how

(9) 1. Moosehead si impegna a trasmettere a Whitbread tutto il know-how di cui trattasi, necessario per la fabbricazione del prodotto e, inoltre, a fornire a Whitbread tutto il lievito che può essere necessario.

2. Whitbread si impegna a conformarsi alle istruzioni e alle prescrizioni tecniche di Moosehead in relazione al know-how e ad acquistare lievito soltanto da Moosehead o da un terzo da questa designato.

3. Whitbread si impegna ad utilizzare il know-how solo per la fabbricazione del prodotto e a mantenere segreto tutto il know-how trasmesso da Moosehead.

(10) La strategia di mercato per la promozione del prodotto, i programmi relativi alla marca e le previsioni di vendita nel territorio debbono essere concordati congiuntamente dalle parti; peraltro l'attuazione della politica di vendita spetta esclusivamente a Whitbread che ne sosterrà anche le spese.

Durata dell'accordo

(11) L'accordo è entrato in vigore il 1° maggio 1987 ed ha durata indeterminata; esso può peraltro essere sciolto in forza delle disposizioni seguenti:

— ciascuna parte ha facoltà di recedere, con preavviso alla controparte variante da uno a dieci

anni, qualora Whitbread non abbia venduto un volume specificato del prodotto;

— ciascuna parte può recedere dall'accordo con preavviso più breve se una parte è inadempiente per quanto riguarda uno dei suoi obblighi contrattuali o se siano intervenuti cambiamenti sostanziali nell'assetto proprietario o nel pacchetto di controllo di ciascuna parte.

(12) Alla scadenza dell'accordo Whitbread è tenuta a cessare la produzione, a ritrasferire tutto il know-how a Moosehead e a non utilizzarlo in futuro. Inoltre Whitbread dopo la scadenza dell'accordo non può utilizzare i marchi ed è tenuta a cedere a Moosehead qualsiasi diritto ed interesse da essa acquisito sui marchi. Whitbread è altresì tenuta a mantenere segreto tale know-how nei confronti di terzi.

Le argomentazioni delle parti

Le parti hanno formulato le seguenti argomentazioni.

(13) 1. Poiché Moosehead non ha succursali in Europa né essa o una delle sue consociate ha impianti di produzione nella CEE, né una rete di distribuzione della birra o esperienza di commercializzazione della birra nel Regno Unito, nel breve periodo non sarebbe realizzabile sul piano commerciale un proprio impianto di produzione. Considerate le caratteristiche del mercato al dettaglio della birra, data la distanza e tenuto conto del volume sul quale dovrebbero essere basate le vendite, non sarebbe conveniente per Moosehead porre in essere una propria rete di distribuzione o vendere attraverso rivenditori indipendenti.

2. Whitbread possiede un'esperienza limitata delle birre lager canadesi e in particolare non ha accesso all'unico lievito che dà alla lager Moosehead il gusto particolare che la distingue dalle altre lager, né ha accesso alle informazioni tecniche detenute da Moosehead e necessarie per fabbricare il prodotto cui si riferisce l'accordo. Whitbread, di conseguenza, manca della perizia necessaria per produrre questo nuovo prodotto per il mercato del Regno Unito senza l'appoggio di Moosehead. Tuttavia, i suoi stabilimenti di fabbricazione e la sua esperienza la rendono capace di produrre la birra Moosehead per la vendita nel territorio se Moosehead le fornisce la sua assistenza. Inoltre Whitbread non possiede un marchio canadese di larga reputazione.

3. Secondo le parti, per effetto di tali circostanze, l'accordo contribuisce a migliorare la produzione/distribuzione del prodotto (i) perché, in mancanza dell'accordo, la birra non avrebbe potuto essere disponibile sul mercato nei tempi e con una distribuzione così capillare e quindi il prodotto sarebbe stato disponibile a pochi clienti e in tempi più lunghi; (ii) in secondo luogo, perché l'accordo rende possibile la produzione nel territorio e quindi il prodotto fornito è probabilmente più fresco e più conveniente grazie alla riduzione delle distanze di trasporto.

La vivace concorrenza nel settore delle birre lager sul mercato della birra garantirà che una congrua parte dell'utile derivante dagli accordi sia trasferita ai consumatori ed inoltre impedirà che l'accordo sopprima la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione.

Le clausole dell'accordo che sono restrittive della concorrenza sono indispensabili per conferire a Whitbread una sufficiente fiducia ad investire cospicui capitali nel lancio di una nuova birra su di un mercato già competitivo e a dar modo a Moosehead di affidare la fabbricazione e la vendita del suo prodotto ad un'altra impresa sapendo che il licenziatario si impegnerà al massimo, nel settore della promozione e della vendita delle birre lager canadesi, esclusivamente per vendere la birra Moosehead.

4. L'obbligo imposto a Whitbread di non vendere talune birre concorrenti nel corso dell'accordo è indispensabile per le finalità dell'accordo.

- (14) Non sono pervenute obiezioni da parte di terzi a seguito della pubblicazione effettuata in conformità dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17.

II. VALUTAZIONE GIURIDICA

Articolo 85, paragrafo 1 del trattato

- (15) 1. Il marchio esclusivo e la licenza di know-how per la produzione e la commercializzazione della birra Moosehead, il divieto di vendite attive al di fuori del territorio e la clausola di non concorrenza menzionati rispettivamente nell'ultima frase del punto 8.1 e nei precedenti punti 7.2, 7.4 e 7.5 ricadono sotto il divieto dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato in quanto hanno per oggetto o effetto una sensibile restrizione della concorrenza nell'ambito del mercato comune.

Nel presente caso il carattere esclusivo della licenza ha l'effetto di escludere i terzi, cioè le cinque altre

importanti birrerie nel territorio, dall'uso in quanto licenziatarie del marchio Moosehead, nonostante il loro interesse potenziale e loro attitudine ad agire in questa veste.

Analogamente, il divieto di vendite attive al di fuori del Regno Unito da parte del licenziatario e il divieto di commercializzare marche concorrenti di birra costituiscono sensibili restrizioni della concorrenza poiché Whitbread, data la sua cospicua capacità di produzione, sarebbe in grado di rifornire altri mercati nell'ambito del mercato comune e di distribuire altre marche canadesi.

Tali restrizioni della concorrenza possono incidere sugli scambi tra Stati membri in misura sensibile in quanto hanno l'effetto di sviluppare gli scambi tra Stati membri a condizioni diverse da quelle che si sarebbero configurate in mancanza di restrizioni e, data la dimensione delle parti all'accordo, la loro influenza sulle condizioni del mercato è considerevole. Tale ipotesi si verifica in particolare per il divieto delle vendite attive al di fuori del territorio.

2. Le altre clausole dell'accordo non ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato in quanto non hanno per oggetto o effetto una sensibile restrizione della concorrenza nel mercato comune. Ciò vale ad esempio per l'obbligo di Whitbread di mantenere alcuni standard qualitativi, per determinate clausole di know-how e per la clausola che vieta di impugnare il marchio.

3. Le disposizioni relative al know-how espone nei punti 9.1, 9.2 e 9.3 non ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato in quanto non sono esclusive e sono semplicemente disposizioni accessorie alla concessione della licenza che può così aver luogo concretamente.

In particolare, l'obbligo di acquisto esclusivo del lievito di cui al punto 9.2 non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato in quanto è necessario per garantire uno sfruttamento tecnicamente soddisfacente della tecnologia sotto licenza e assicurare l'identità tra la birra lager prodotta all'origine da Moosehead e la medesima lager prodotta da Whitbread.

4. Per quanto riguarda la clausola relativa al divieto di impugnazione del marchio occorre fare alcune considerazioni.

a) In generale, una tale clausola può riferirsi alla proprietà e/o alla validità del marchio.

— La proprietà di un marchio può, in particolare, essere impugnata sulla base sia dell'uso, sia di una registrazione precedente di un marchio identico.

Una eventuale clausola in un contratto di licenza esclusiva di marchio che obbliga il licenziatario a non impugnare la proprietà del marchio, come specificato nel paragrafo precedente, non costituisce una restrizione di concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato. Se il licenziante o il licenziatario mantengono la proprietà del marchio, l'uso del medesimo da qualsiasi altra parte è comunque impedito e la concorrenza non risulterebbe pertanto pregiudicata.

- La validità di un marchio può essere contestata per vari motivi a norma della legislazione nazionale e in particolare perché si tratta di un marchio generico o semplicemente descrittivo. In tale caso, qualora l'impugnazione sia accolta, il marchio diventa di dominio pubblico e può di conseguenza essere usato da chiunque.

Una clausola di questo tipo può costituire una restrizione di concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato poiché essa può contribuire al mantenimento di una marca suscettibile di rappresentare una barriera ingiustificata all'entrata in un mercato determinato.

Inoltre, affinché l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato sia applicabile a una restrizione di concorrenza, quest'ultima deve essere sensibile. La proprietà di un marchio conferisce solamente al detentore il diritto esclusivo di vendere prodotti sotto tale denominazione. Le altre parti sono libere di vendere il prodotto in questione contrassegnato da un marchio diffusamente conosciuto o da una denominazione diversa. Soltanto qualora l'uso di un marchio costituisca un vantaggio importante per un'impresa che si affaccia o entra in competizione su un determinato mercato e il fatto di non detenerlo è di conseguenza una barriera significativa per entrare su tale mercato, ricorrerebbe il presupposto di una restrizione sensibile della concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato.

- b) Nel caso di specie, Whitbread non può contestare né la proprietà né la validità del marchio.

Per quanto riguarda la validità del marchio, occorre osservare che tale marchio è relativamente nuovo sul mercato della birra lager nel territorio del contratto. Il mantenimento del marchio «Moosehead» non costituisce in tal caso una barriera apprezzabile per qualsiasi altra impresa che si affaccia o entra in competizione sul mercato della birra nel territorio. Quindi la Commissione ritiene che la clausola di non impugnazione del marchio, nella misura in cui riguarda la sua validità (vedi secondo trattino del

precedente punto 15.4, lettera a), non costituisce una sensibile restrizione della concorrenza e non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato.

Inoltre, per quanto riguarda la proprietà, tale clausola non costituisce una restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato, per le ragioni esposte al primo trattino del punto 15.4, lettera a).

Articolo 85, paragrafo 3 del trattato

- (16) 1. L'esenzione per categoria prevista dal regolamento (CEE) n. 556/89 della Commissione⁽¹⁾ si applica ad accordi che ricomprendono licenze di know-how e di marchio nel quadro dei quali, come statuito all'articolo 1, paragrafo 1, la licenza di marchio è accessoria rispetto a quella di know-how. Nel presente caso, l'interesse principale delle parti risiede più nell'uso del marchio che in quello del know-how. Le parti considerano infatti l'origine canadese del marchio come indispensabile per il successo della campagna promozionale che si fonda sulla presentazione di Moosehead in quanto birra canadese. In tali circostanze, le disposizioni dell'accordo riguardanti il marchio non hanno natura accessoria e, di conseguenza, il regolamento (CEE) n. 556/89 non trova applicazione.

2. Tenuto conto delle specificità del mercato della birra nel territorio descritte ai precedenti punti da 6.1 a 6.5, la Commissione ritiene che l'accordo possa contribuire a migliorare la produzione e la distribuzione della birra Moosehead nel Regno Unito e possa promuovere il progresso economico. In particolare, risultano pertinenti sotto questo profilo le seguenti considerazioni:

— il fatturato realizzato attualmente per la birra Moosehead non giustificerebbe gli investimenti connessi con la costruzione di impianti di produzione per le vendite nel territorio. Quindi, poiché l'accordo stabilisce che Whitbread fabbricherà la birra nei suoi impianti esistenti, esso può migliorare la fabbricazione di tale prodotto nel mercato comune. Inoltre la produzione avrà luogo nell'area di vendita della birra che non dovrà più essere importata dal Canada, con la conseguenza che l'accordo ridurrà i costi di trasporto e quindi contribuirà al progresso economico;

— grazie all'accordo, la birra Moosehead beneficerà automaticamente della rete di distribuzione generale di Whitbread. Poiché il mercato è caratterizzato da una scarsità di reti di distribuzione indipendenti, la Commissione ritiene che l'accordo possa contribuire al miglioramento della distribuzione di Moosehead nel Regno Unito;

⁽¹⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 1.

— Whitbread è proprietaria di vari esercizi vincolati da contratto. L'accordo darà quindi modo a Moosehead di garantire un accesso immediato della sua birra ad un maggior numero di esercizi di rivendita, senza attese e spese per appoggiarsi a numerosi rivenditori indipendenti. La Commissione ritiene che anche sotto questo profilo l'accordo possa contribuire al miglioramento della distribuzione della birra Moosehead nel Regno Unito.

I consumatori beneficeranno dell'accordo poiché avranno accesso a una scelta più larga grazie all'entrata di una nuova birra sul mercato del territorio.

Tenendo conto dell'esistenza di molte birre analoghe concorrenti e della attitudine delle parti a vendere birra di altri produttori per l'esportazione sui mercati della CEE, le parti all'accordo non avranno la possibilità di eliminare la concorrenza per una sostanziale parte dei prodotti in questione.

Nell'esaminare la compatibilità dell'accordo con le due disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato, la Commissione ha posto particolare attenzione alle misure di liberalizzazione che il governo del Regno Unito sta introducendo per quanto riguarda il mercato della birra inglese. Tali misure dovrebbero prendere effetto nel corso dell'esenzione concessa dalla presente decisione.

Dopo aver tenuto conto dei favorevoli effetti sulla produzione e sulla commercializzazione della birra derivanti dalle clausole restrittive della concorrenza e in particolare della clausola di non concorrenza, la Commissione ritiene che esse siano indispensabili per la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato. È quindi possibile adottare una decisione in conformità dell'articolo 85, paragrafo 3.

3. L'accordo rimane in vigore fino al recesso delle parti. L'accordo è stato notificato alla

Commissione il 2 giugno 1988. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1 e articolo 8, paragrafo 1 del regolamento n. 17, appare opportuno adottare una decisione valida per un periodo di dieci anni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A norma dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE, le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1 sono dichiarate inapplicabili per il periodo dal 3 giugno 1988 al 2 giugno 1998 all'accordo notificato alla Commissione il 2 giugno 1988 da Moosehead Breweries Limited e da Whitbread and Company plc.

Articolo 2

Destinatario della presente decisione sono:

1. Moosehead Breweries Limited
89, Main Street
Saint John West
New Brunswick, E2M 3M2
Canada.
2. Whitbread and Company plc
Brewery
Chiswell Street
London EC1Y 6SD
Regno Unito.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1990.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente